

CONVENZIONE

TRA

LA LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA), con sede legale in Roma, 00193 – Via della Traspontina, 21, C.F. 02635620582, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Francesco Bonini, nato a Reggio Emilia l'11.6.1957, munito dei necessari poteri

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA con sede legale in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, 4, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma il 1.6.1963 munito dei necessari poteri

PREMESSE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale “I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;

VISTO in particolare l'art. 23, comma 1 e comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266;

VISTO il D.M. 12 dicembre 2016, n. 987 “*possesso dei requisiti necessari di docenza*” e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che è interesse delle due Università concertare, strutturare e implementare forme di collaborazione sul piano scientifico-didattico, che consentano uno sviluppo delle rispettive attività didattiche;

CONSIDERATO l'alto valore scientifico e culturale di cui le due Università sono portatrici non soltanto sul territorio nazionale, fermo restando il pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, scientifica e didattica;

CONVENGONO DI STIPULARE IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

Articolo 1

Scopo del presente atto è facilitare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico, didattico e organizzativo tra la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) e L'Università degli studi della Tuscia di Viterbo anche con la reciproca concessione di nulla-osta ai docenti e ai ricercatori di ruolo di svolgere il proprio servizio, totalmente o *part time*, nell'Università dove non sono incardinati, per l'affidamento di insegnamenti e per eventuali contratti di ricerca.

Articolo 2

L'articolazione della presente convenzione si conforma, alle disposizioni, ai regolamenti e alle norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati, in particolare con riferimento ai decreti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 3

La presente Convenzione verrà integrata da **"Specifici protocolli applicativi"** che potranno essere basati sulle disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010, nel qual caso dovranno essere disposte Convenzioni attuative per singolo docente, o di cui all'art. 23, comma 2, della medesima legge.

Articolo 4

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti. Nei tempi più opportuni, e ai fini della rispettiva programmazione didattica, ogni anno i Rettori delle Università che hanno sottoscritto la presente convenzione quadro, o loro delegati, si incontreranno per confrontare i rispettivi bisogni, le specifiche esigenze e per decidere le modalità con cui giungere, coinvolgendo i singoli docenti o singole strutture didattiche, se del caso anche attraverso la forma di bandi interni, alla stipula degli specifici protocolli applicativi di cui all'art. .

Articolo 5

La presente convenzione e gli specifici protocolli applicativi non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'Università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti necessari di docenza di cui al D.M. 987/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

La LUMSA e l'Università degli Studi della Tuscia convengono che la presente convenzione e gli specifici protocolli esecutivi possono essere risolti unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e che si intende autonomamente risolta nel caso di revoca, da parte del professore o ricercatore interessato, del proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca presso ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso il professore o il ricercatore è tenuto a portare a termine l'attività didattica e le relative prove di valutazione dell'anno accademico iniziato.

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Articolo 7

I Rettori concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Viterbo 27.7.2018

Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore
Prof. Alessandro Ruggieri
Firmato digitalmente

Roma 31.7.2018

Libera Università Maria SS. Assunta
Il Rettore
Prof. Francesco Bonini
Firmato digitalmente